



Ripartizione Relazioni Studenti

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti universitari;

VISTA la legge del 5 luglio 1992 n. 104, *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante norme in materia d'accessi ai corsi universitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* e in particolare l'art. 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente *"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"*;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42 *"Disposizioni in materia di professioni sanitarie"*;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante norme sulla *"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica"*;

VISTA la legge del 30.7.2002 n. 189 *"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"* e, in particolare, l'articolo 26;



- VISTA** la legge del 8 gennaio 2002, n. 1 *"Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente *"Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione"*;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n.170 *"Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"* e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante *"disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE)"*;
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, *"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509"*;
- VISTI** i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO** il Decreto Ministeriale dell'8 gennaio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca dell'8 gennaio 2021, prot. n. 8, recante *"Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17), ed, in particolare l'allegato 18 recante: *"Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21"*;





VISTO il d.l. 22 aprile 2021, n. 52, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19”* (GU Serie Generale n. 96 del 22-04-2021);

VISTO il d.l. 18 maggio 2021, n. 65, recante *“Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*. (21G00078) (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021) ed in particolare l’art.16;

VISTA la nota prot. n. 4268 del 10 giugno 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca, con la quale viene comunicato che il Comitato Tecnico Scientifico, relativamente allo svolgimento, fra le altre, delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, per l’a.a. 2021/22, *“con parere reso il 4 giugno u.s., ha confermato, tra l’altro, la possibilità di applicare anche alle prove in parola le disposizioni contenute nelle :“Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività’ nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21” e che “come chiarito per le vie brevi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, le indicazioni recate dal Protocollo adottato dal medesimo Dipartimento il 15 aprile 2021, riguardano esclusivamente lo svolgimento delle prove finalizzate al reclutamento del personale del pubblico impiego (...) e, pertanto, non si applicano alle prove in questione.”;*

VISTA la comunicazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 20 maggio 2021, prot. n. 14975, con la quale si rende nota la disponibilità degli atenei a utilizzare tutte le proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine di ridurre al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l’espletamento delle prove ad accesso programmato nazionale, nonché di consentire ai candidati, all’atto dell’iscrizione alla prova di ammissione, di indicare la residenza o il domicilio ai fini dell’individuazione della sede di svolgimento della prova;

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTI i vigenti Regolamenti Didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;

VISTE le disposizioni emanate dal MUR relative alle *“Procedure per l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2021/2022”*, pubblicate nel Portale del MUR all’indirizzo [mur.gov.it/](https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022.pdf) (pagina: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022.pdf);

VISTA la nota, prot.n. 40756 del 23.4.2021, del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia – prof.ssa Maria Triassi -, con la quale, tenendo conto di quanto deliberato il 19.4.2021 dal Consiglio della Scuola medesima, veniva definito il potenziale formativo, per l’a.a. 2021/22, dei seguenti corsi di studio



programmati a livello nazionale, fra i quali quelli relativi ai ***corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie***;

- VISTO** il D.R. 1879 del 3.5.2021, con il quale sono state approvate, in via di urgenza, fra le altre, le citate determinazioni concernenti il numero massimo di studenti ammissibili, per l'a.a. 2021/22, relative ai ***corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie***, al fine di inoltrare per via telematica, entro il termine del 3 maggio 2021, al Ministero dell'Università e della Ricerca;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico (n. 26 del 26.5.2021) e del Consiglio di Amministrazione (n. 3 del 26.5.2021), con le quali è stato ratificato il D.R. n. 1879 del 3.5.2021, ed approvata la programmazione dei corsi di studio, compresi quelli concernenti i ***corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie***, per l'a.a. 2021/22;
- VISTO** il Decreto del MUR del 6 agosto 2021, n. 1058, recante "*Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2021/22*";
- VISTO** il Decreto del MUR del 17 agosto 2021, n. 1066, recante la "*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie*" che ha stabilito per l'anno accademico 2021/22 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'accesso a corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, provvedendo, altresì, alla ripartizione degli stessi fra le università;

DECRETA

Art. 1

(Indizione e posti messi a concorso)

E' indetto presso questo Ateneo il concorso per l'ammissione - anno accademico 2021/22 - **ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie**, attivati presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, per il numero di posti sotto indicati:

CLASSE DELLE LAUREE	DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA	N. POSTI	Codice rif. Titoli
LM/SNT 1	Corso di laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche	60	01
LM/SNT 2	Corso di laurea in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie	30	02
LM/SNT 3	Corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche	25	03
LM/SNT 3	Corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali	10	04
LM/SNT 4	Corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione	15	05



Le Commissioni per il coordinamento didattico dei singoli corsi di studio attribuiranno dei debiti formativi ai vincitori che non siano in possesso di una delle lauree triennali delle professioni sanitarie attivate presso la Scuola di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, il cui elenco completo è presente nel sito web di Ateneo (www.unina.it – offerta didattica)

Art. 2 (Requisiti per l'ammissione)

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque soggiornanti ed i cittadini non comunitari, di cui all'art. 26 della legge n.189/2002, che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie **ricomprese** nella classe di laurea magistrale di interesse;
- diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie **ricomprese** nella classe di laurea magistrale di interesse;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie **ricomprese** nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.

Saranno esclusi dalla procedura concorsuale coloro i quali siano in possesso di un titolo abilitante, fra quelli sopra indicati, non ricompreso nella classe di laurea magistrale di interesse.

Possono, inoltre, partecipare al concorso coloro i quali conseguiranno la Laurea sopra citata **entro e non oltre il termine della I sessione degli esami finali dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.** In tal caso, i candidati che non hanno conseguito il titolo suddetto in questo Ateneo sono tenuti a presentare, entro il citato termine, un'autocertificazione nella quale dichiarino l'avvenuto conseguimento del titolo stesso. Coloro i quali hanno conseguito in questo Ateneo il predetto titolo, entro il sopra indicato termine, non dovranno presentare alcuna autocertificazione; l'Amministrazione provvederà automaticamente ad effettuare la relativa verifica.

Sono, automaticamente, esclusi dal concorso coloro i quali non conseguano il titolo di laurea entro il termine della I sessione degli esami finali dei corsi di laurea delle professioni sanitarie. Qualora abbiano sostenuto la prova di ammissione questa sarà considerata nulla.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'Amministrazione può disporre, con decreto rettorale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti.

L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3 (Modalità di partecipazione al concorso)

I candidati potranno presentare una sola domanda di partecipazione scegliendo uno dei corsi laurea magistrale indicati all'articolo 1.



Per la partecipazione al concorso, è richiesto, **a pena di esclusione**, il versamento di un contributo di **€ 50,00**, da effettuare con le modalità appresso descritte. Tale contributo è valido esclusivamente per il concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione. Il contributo versato per l'organizzazione del concorso non verrà restituito in nessun caso.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata, **esclusivamente tramite procedura telematica, a partire dal giorno 1 settembre 2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 28 settembre 2021.**

La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata, tassativamente, **alle ore 12.00 del 28 settembre 2021** e, pertanto, non sarà più possibile la compilazione dell'istanza di partecipazione al concorso. Dopo la scadenza del termine citato e fino al giorno di svolgimento della prova concorsuale, sarà possibile unicamente stampare la domanda già presentata.

La mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità indicate costituisce motivo di esclusione dal concorso.

La procedura di compilazione della domanda per via telematica si svolge in due fasi:

- A) La **prima fase** riguarda la "**Registrazione utente**" e la relativa "**Stampa**" del modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso (Passi da 1 a 11);
- B) La **seconda fase**, da effettuarsi dopo l'avvenuto pagamento, consiste nella "**Compilazione della domanda**" di partecipazione e relativa "**Stampa**" (Passi da 12 a 21).

AVVERTENZE

Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda (Passi da 12 a 21).

Il candidato è tenuto a consegnare, all'atto dello svolgimento della prova, la domanda debitamente sottoscritta, unitamente all'attestato di avvenuto pagamento.

Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:

- 1) Collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
- 2) Andare alla sezione "**IN PRIMO PIANO**";
- 3) Selezionare la voce "**Servizi di accesso ai Corsi di Studio**";
- 4) Selezionare l'opzione "**Registrazione utente**".

Una volta apparsa la maschera per l'inserimento dati, il candidato dovrà:

- 5) Provvedere all'inserimento dei dati richiesti;
- 6) Scegliere la password (min 8 caratteri max 16 caratteri), curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente;
- 7) Cliccare il bottone "**Ingresso nel sistema**";



- 8) Inserire il codice fiscale e la password scelta;
- 9) Cliccare il bottone **"Concorsi"** e poi **"Compilazione domanda di partecipazione ai Concorsi"** nella sezione **"Corsi di Studio a numero programmato"**;
- 10) Selezionare il concorso a cui si intende partecipare ed effettuare **la stampa del MAV per il pagamento del contributo di € 50.00**, selezionando il relativo carrello virtuale presente nella procedura;
- 11) Chiudere la procedura e provvedere al pagamento dell'importo dovuto presso un qualsiasi sportello bancario o con carta di credito on-line.

Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:

- 12) Ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la prima fase dal passo 1 al passo 3;
- 13) Cliccare il bottone **"Ingresso nel sistema"**;
- 14) Inserire il codice fiscale e la password scelta;
- 15) Cliccare il bottone **"Concorsi"** e poi **"Compilazione domanda di partecipazione ai Concorsi"** nella sezione **"Corsi di Studio a numero programmato"**;
- 16) Selezionare l'opzione **"Inserimento nuova domanda"**;
- 17) Selezionare la Facoltà ed il concorso a cui si intende partecipare
- 18) Provvedere all'inserimento dei dati richiesti;
- 19) Controllare i dati visualizzati. **Per confermare i dati inseriti ed inoltrare la domanda**, cliccare sul bottone **"Invio domanda"**;
- 20) Cliccare il bottone **"Stampa domanda"** per stampare la domanda;
- 21) Firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente all'attestato dell'avvenuto pagamento del contributo, in sede di prova d'esame.

Il mancato inoltro della domanda secondo quanto indicato al precedente punto 19 è motivo di esclusione dalla procedura concorsuale.
La mancata consegna della domanda di partecipazione e dell'attestazione di versamento costituisce motivo di esclusione dal concorso.

La procedura della presentazione della domanda potrà essere effettuata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato in rete, ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura telematica, potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.

Candidati con disabilità, invalidità o DSA.

I candidati con invalidità, con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170 del 2010, possono beneficiare, nello svolgimento della prova, facendone richiesta, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi.

I candidati di cui al precedente comma possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la **certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata** a causa della limitazione dell'attività del SSN per



l'emergenza Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

Le istanze di ausilio dei suddetti candidati, presentate secondo le modalità sotto indicate, verranno valutate dall'Amministrazione con la collaborazione tecnica del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.). L'esito delle valutazioni stesse verrà comunicato agli interessati.

La richiesta, redatta secondo il fac-simile presente nella stessa pagina del Portale di Ateneo ove è pubblicato il presente bando, deve essere inviata, ai fini dell'organizzazione della prova, **per posta elettronica certificata all'indirizzo rip.studenti@pec.unina.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 settembre 2021** – pena la mancata applicazione del beneficio richiesto.

Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) **candidati con invalidità o con disabilità, di cui alla L. n. 104/1992: certificazione** - in originale o in copia autenticata in carta semplice - **rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto**. Nella richiesta deve essere specificato l'ausilio necessario in relazione alla propria invalidità o disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame. Ai candidati con invalidità o con disabilità, di cui alla L. n. 104/1992, potranno essere riconosciuti ausili ed un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova;
- b) **candidati con DSA, di cui alla L. n. 170/2010: certificazione** - in originale o in copia autenticata in carta semplice - **contenente la diagnosi clinica di DSA**, redatta ai sensi della normativa sopra citata e conforme a quanto previsto dal *Consensus Conference*, **rilasciata al candidato da non più di 3 anni, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, e rilasciata da Strutture del SSN o da Enti e professionisti accreditati con il Servizio Sanitario Regionale**. Non saranno ritenute idonee ai fini dell'autorizzazione all'uso degli strumenti compensativi, le diagnosi prive del profilo funzionale o che non rispondano ai requisiti sopra indicati. Nella richiesta devono essere specificati con chiarezza gli strumenti compensativi richiesti, così come risultanti dal profilo funzionale contenuto nella diagnosi. Ai candidati con DSA, in aderenza a quanto previsto dalle "Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento", allegata al D.M. 12 luglio 2011, prot. n. 5669, è concesso un **tempo aggiuntivo pari al 30 per cento** in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata, potrà essere consentito, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento della prova stessa, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.).



Così come previsto dall'articolo 9, 4° comma, lett. b), del citato DM 730/2021, **non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti compensativi: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.**

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. La condizione di disabilità o di DSA sarà riconosciuta solo se coerente con quella riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 4 (Studenti provenienti da altro corso di laurea o da altro Ateneo)

Sono tenuti alla presentazione della domanda di partecipazione anche gli studenti, in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 2 del presente bando, che per l'anno accademico 2021/22 intendano chiedere il passaggio da altro corso di laurea dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ovvero il trasferimento, con passaggio di corso, da altra sede universitaria.

In caso di passaggio da altro corso di laurea o di trasferimento da altro Ateneo l'iscrizione è subordinata all'utile collocazione del candidato nella graduatoria concorsuale. Le Commissioni per il coordinamento didattico potranno valutare eventuali crediti formativi maturati ai fini della nuova carriera universitaria.

Art. 5 (Commissioni giudicatrici)

Le Commissioni, designate dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e nominate con decreto rettorale, sono composte da personale docente e/o ricercatore afferente ai settori scientifico disciplinari di riferimento dei corsi di studio sopra indicati.

Art. 6 (Prova di ammissione: data e luogo di svolgimento, convocazione ed obblighi dei candidati)

La prova di ammissione si terrà il giorno **29 ottobre 2021, con inizio alle ore 13.00, nei locali del Complesso Universitario di Monte S. Angelo (via Cinthia, Napoli)**. Le aule di assegnazione saranno rese note almeno 3 giorni prima dell'espletamento della prova, esclusivamente mediante pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II presente nel sito web di Ateneo www.unina.it.



La distribuzione dei candidati nelle singole aule avverrà in ordine di data di nascita, ad eccezione dei gemelli.

Nell'avviso di cui sopra, in relazione all'emergenza da Covid-19, saranno comunicate le misure di prevenzione sanitaria che verranno adottate nell'ambito dello svolgimento della procedura concorsuale ed in particolare di tutte le fasi di svolgimento della prova.

Le disposizioni di cui sopra verranno emanate nel rispetto dei riferimenti scientifici disponibili e tenendo conto delle misure prescritte in materia, a livello nazionale, dall'Autorità di Governo e, a livello locale, di quella Regionale, nonché delle misure già vigenti nell'ambito dell'Ateneo e contenute nelle strategie di contrasto alla diffusione del virus, elaborata dalla Task Force di Ateneo anti-COVID, in concorso con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed i Medici Competenti.

I candidati sono tenuti al rispetto rigoroso delle citate misure a pena di esclusione dalla procedura concorsuale e contestuale immediato allontanamento dai luoghi di svolgimento della prova.

La pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. Pertanto, tutte le informazioni relative alla prova di ammissione e alla convocazione dei candidati, aventi valore di notifica, saranno rese note esclusivamente con le modalità sopra indicate.

I candidati, che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione alla prova, nei termini di cui al precedente articolo 3, **devono presentarsi all'ora che sarà indicata nell'Avviso di cui sopra, relativo alla suddivisione in aule, nella data sopra indicata** presso la sede universitaria citata, muniti **di valido documento di riconoscimento, della domanda di partecipazione al concorso debitamente sottoscritta, nonché dell'attestato del versamento effettuato, come già previsto all'articolo 3 punto 21 del presente bando. Non è consentito l'accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento.**

L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. **Il contributo versato per la partecipazione al concorso non sarà restituito in nessun caso.**

Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione giudicatrice o con gli addetti alla vigilanza.

E' fatto divieto ai candidati, a pena di esclusione dal concorso, di utilizzare o anche solo detenere telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o altri strumenti elettronici similari e di qualsiasi tipo e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

Pertanto, si invita a non portare con sé i telefoni cellulari e gli altri strumenti elettronici sopra descritti. In caso contrario, essi dovranno essere consegnati da



ciascun candidato che ne sia in possesso, al personale preposto all'identificazione, prima di entrare nella sede di svolgimento della prova.

E' fatto, inoltre, divieto ai candidati di tenere con sé, durante la prova, borse, zaini, carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni, a pena di annullamento della prova.

Borse, zaini, carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni o altro materiale saranno invece depositati, a vista, a terra di fianco al banco ove il candidato svolge la prova o in altro luogo indicato dal Presidente della Commissione o dal Responsabile di Aula.

Il candidato che contravviene alla disposizioni di cui al presente articolo è escluso dal procedimento di ammissione.

Nell'attività di vigilanza la Commissione preposta alla prova di ammissione, sarà supportata dal personale tecnico amministrativo di questo Ateneo deputato a tale funzione.

Le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, sono previste dagli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686.

Tutte le informazioni relative alla prova di ammissione e alla convocazione dei candidati, rese note ai sensi del presente articolo **hanno valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti.**

Art. 7

(Prova di ammissione: criteri per la valutazione – tempo assegnato per lo svolgimento)

La prova di ammissione è predisposta da questa Università e consiste nella soluzione di **80 (ottanta) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta**, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:

- **Teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;**
- **cultura generale e ragionamento logico;**
- **regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;**
- **cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;**
- **scienze umane e sociali.**

Sulla base dei programmi allegati al D.M. n. 394 del 30 aprile 2021 (i programmi sono reperibili sul sito internet del M.I.U.R., all'indirizzo: www.miur.it e nel portale di Ateneo www.unina.it) sono predisposti: **trentadue (32) quesiti** per l'argomento di Teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; **diciotto (18) quesiti** per l'argomento cultura generale e ragionamento logico e **dieci (10) quesiti** per ciascuno dei restanti argomenti.



Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

I candidati devono rimanere nella sede di svolgimento della prova almeno fino a trenta (30) minuti prima della scadenza del tempo assegnato (centoventi – 120 – minuti) ed in nessun caso possono uscire dalla predetta sede, se non hanno consegnato tutto il materiale ricevuto dalla Commissione prima dell’inizio della prova.

Per la valutazione del candidato, la Commissione Giudicatrice ha a disposizione **cento punti dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.**

I criteri di valutazione della prova scritta sono i seguenti:

- **1 punto per ogni risposta esatta;**
- **-0,25 punti per ogni risposta sbagliata;**
- **0 punti per ogni risposta non data.**

Art. 8

(Criteri di valutazione dei titoli accademici e professionali)

I titoli valutabili, ai sensi dell’articolo 4, 4° comma, del D.M. 6 agosto 2021, n. 1058, sono i seguenti per ogni corso di laurea magistrale di cui al presente bando:

TITOLI VALUTABILI	PUNTEGGI ATTRIBUIBILI
titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	fino ad 1 punto per ciascuno titolo fino ad un massimo di punti 3
attività professionale nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate, presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN o in regime di libera professione	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
attività professionale nella funzione di coordinamento o nella funzione specialistica formalmente riconosciuta in una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore ai sei mesi fino ad un massimo di punti 5
Docenti e Tutor delle discipline professionalizzanti MED/45-50, incaricati formalmente presso i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie	punti 0,50 per ciascun incarico/anno fino ad un massimo di punti 5
attività di ricerca documentata in pubblicazioni scientifiche	fino ad un massimo di punti 3





Saranno valutati, solo ed esclusivamente, i titoli posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione, se presentati nelle forme e con le modalità indicate all'articolo 9.

Per ciascun corso di laurea, **entro quindici giorni successivi** alla data di svolgimento della prova concorsuale, sarà pubblicata la valutazione dei titoli, mediante pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale sul sito Internet www.unina.it, secondo le modalità di cui al successivo art. 14. Fatti salvi i termini legali per eventuali impugnative, **entro 5 giorni** dalla predetta pubblicazione, i candidati potranno far pervenire all'Ufficio indicato al 1° comma del successivo articolo 9 del presente bando, un'istanza indirizzata al Presidente della Commissione di **revisione** della valutazione dei propri titoli per errori e/o omissioni relativamente alla valutazione degli stessi. I risultati della eventuale nuova valutazione saranno resi noti con la pubblicazione delle graduatorie di merito finali secondo quanto previsto dal successivo articolo 12 del presente bando.

Art. 9 (Presentazione dei titoli)

I titoli posseduti dal candidato **dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 28 settembre 2021.** I titoli dovranno essere racchiusi in un plico sul quale dovrà essere riportata la dicitura **"CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN (INDICARE LA DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA PRESCELTO ED IL CODICE NUMERICO DI RIFERIMENTO TITOLI INDICATO ALL'ART.1) - INOLTRO URGENTE ALLA RIPARTIZIONE RELAZIONE STUDENTI"** e dovranno pervenire al seguente indirizzo: **Università degli Studi di Napoli Federico II, UFFICIO PROTOCOLLO SETTORE SMISTAMENTO, Corso Umberto I, 80138 - Napoli.**

Non saranno valutati i titoli pervenuti oltre tale data anche se spediti antecedentemente al 28 settembre 2021 e, pertanto, non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, ma la data di ricezione del plico presso l'Ateneo.

Saranno, inoltre, valutati, solo ed esclusivamente, i titoli posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione, se presentati nelle forme e con le modalità indicate al presente articolo.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in ordine ai plichi che saranno recapitati oltre il termine perentorio del **28 settembre 2021.**

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



Art. 10 (Modalità di certificazione dei titoli ammessi a valutazione)

I titoli di cui al precedente articolo 8 dovranno essere posseduti, **pena la non valutazione degli stessi**, alla data di scadenza del bando (28 settembre 2021).

Il possesso dei titoli sopra citati dovrà essere comprovato da idonea documentazione, resa secondo una delle modalità di seguito indicate:

1. mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, in conformità allo schema allegato (allegato n. 1), dalla quale si evinca altresì, laddove si tratti di incarichi professionali o altre attività, l'organo che ha conferito formalmente l'incarico, la natura e la durata dello stesso, che sia stato conferito con formale provvedimento e che lo stesso sia stato portato regolarmente a compimento.
2. in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità all'originale. La dichiarazione del candidato dovrà essere resa in conformità allo schema allegato (allegato n. 2), sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento, ovvero resa in calce alla fotocopia del documento stesso di cui si attesta la conformità all'originale;
3. in originale;
4. in copia autentica;

Ai titoli consegnati dovrà essere allegato (in duplice copia) un analitico elenco di essi (allegato n. 3).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno sempre essere presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nel predetto elenco ai sensi della vigente normativa in materia. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione di effettuare le opportune verifiche.

Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 11 (Formazione delle graduatorie)

Per ciascun corso di laurea magistrale di cui all'articolo 1, verrà stilata una singola graduatoria generale di merito, sommando il punteggio ottenuto nei singoli quesiti al punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

In caso di parità di voti, prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di:

- Teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;



- cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- scienze umane e sociali.

In caso di ulteriore parità tra più candidati, prevarrà il candidato più giovane ai sensi della Legge 191 del 16.06.1998, art. 2 comma 9.

Art. 12 (Pubblicazione delle graduatorie)

Le graduatorie generali di merito per ciascun corso di laurea saranno rese note **entro i quarantacinque giorni successivi** allo svolgimento della prova concorsuale, **esclusivamente mediante pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II presente nel sito web di Ateneo www.unina.it**, secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

Gli avvisi affissi all'Albo informatico avranno valore di notifica ufficiale e **non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.**

Art. 13 (Immatricolazione degli aventi diritto)

L'inserimento nella graduatorie, nell'ambito dei posti previsti dal presente bando, è titolo indispensabile per l'immatricolazione.

Le modalità ed i termini per l'immatricolazione saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, di cui all'articolo 12 e pubblicate con le modalità di cui al successivo articolo 14.

Art. 14 (Pubblicità degli atti del concorso)

Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso allegati saranno resi pubblici, esclusivamente, mediante pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo www.unina.it.

La pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

La durata di affissione del presente bando è stabilita in 90 giorni, quella degli atti ad esso collegati in 15 giorni.

Art. 15 (Accesso agli atti, Informativa in materia di dati personali e responsabile del procedimento)

Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le



modalità stabilite con Regolamento di Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con Decreto Rettorale n. 2386/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali di cui questa Amministrazione venga in possesso in virtù del presente procedimento, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (U.E.) 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali, (Decreto Legislativo n. 196/2003 integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018), nonché del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei Dati Personali (emanato con D.R. n. 2088/2019). I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento UE.

Il Dirigente della Ripartizione Relazioni Studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice.

Il citato responsabile sarà coadiuvato dal Capo dell'Ufficio di Segreteria Studenti Area Didattica Medicina e Chirurgia.

Art. 16 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.

Si ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente Bando.

Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o nei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

Napoli lì

**Il Rettore
Matteo Lorito**

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ripartizione <i>Relazioni Studenti</i> Responsabile del procedimento: <i>Dott. Maurizio Tafuto</i> Delegato del Responsabile: Dott. Salvatore Ronca Capo Ufficio di Segreteria Studenti Area Didattica di Medicina e Chirurgia



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpд@unina.it; PEC: rpд@pec.unina.it.

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

AVVERTENZE: Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).





Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

AVVERTENZE: Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).





Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: ripd@unina.it; PEC: ripd@pec.unina.it.

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

AVVERTENZE: Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

